

Allegato A

“Disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno per la campagna vitivinicola 2016/2017”

Indice:

1. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
2. Requisiti dei soggetti beneficiari
3. Prodotti
4. Presentazione della domanda di sostegno
5. Azioni ammissibili e condizioni di ammissibilità
6. Definizione del sostegno
7. Criteri di eleggibilità
8. Criteri di priorità
9. Comitato di valutazione dei progetti e istruttoria delle domande di contributo
10. Varianti e modifiche del beneficiario

1. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande

1.1 Possono beneficiare della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi i seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) le organizzazioni di produttori, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010, e loro associazioni e federazioni;
- e) i produttori di vino, cioè le imprese, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati, e/o che commercializzino vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- g) le associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h);
- h) i Consorzi e le Associazioni che abbiano tra i propri scopi statuari la promozione di prodotti agroalimentari, le Società Cooperative che non rientrano nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino, così come definito alla precedente lettera e);
- i) le reti di impresa composte da soggetti di cui alla precedente lettera e).

1.2 I soggetti pubblici di cui alla lettera f) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera g), alla loro redazione, ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

2. Requisiti dei soggetti beneficiari

2.1 Sono ammissibili al finanziamento a valere sui fondi di quota regionale i progetti presentati dai soggetti di cui al punto 1.1 che hanno sede legale e operativa nel territorio amministrativo della Regione Toscana.

2.2 I beneficiari del contributo devono avere adeguata disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'azione promozionale. Le classi valoriali sono quelle riportate nell'Invito adottato dal Ministero con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 43478 del 25/05/2016 avente per oggetto: "OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016" (di seguito decreto del Direttore).

2.3 I produttori di vino di cui al la lettera e) del precedente punto 1.1. devono avere presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articolo 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, nelle ultime tre campagne vitivinicole (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016).

3. Prodotti

3.1 La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati: i vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato VII – Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici di qualità, i vini con l'indicazione della varietà. I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione.

3.2 Le caratteristiche dei vini di cui al punto 3.1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

3.3 I vini di cui al punto 3.1 devono essere destinati al consumo umano diretto.

4. Presentazione della domanda di sostegno

4.1 La domanda per beneficiare del sostegno viene presentata secondo le modalità operative e le procedure tecnico-amministrative stabilite nell'Invito alla presentazione dei progetti adottato con successivo atto.

4.2 Il sostegno viene erogato da AGEA direttamente al singolo beneficiario secondo le disposizioni nazionali.

5. Azioni ammissibili e condizioni di ammissibilità

5.1 Le azioni ammissibili da attuare in uno o più Paesi terzi sono le seguenti:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

5.2 Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alle

lettere d) del punto precedente.

5.3 In deroga a quanto disposto al punto 5.1, le attività di “incoming” si svolgono sul territorio nazionale.

5.4 Le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente punto 5.1, le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa tabella di congruità dei costi sono definite, rispettivamente, nell'allegato O e nell'allegato L all'invito alla presentazione dei progetti emanato con il decreto del Direttore richiamato al precedente punto 2.2.

5.5 Qualora il richiedente decida di svolgere una sola delle azioni di cui alla lettera a), b) e c) del precedente punto 5.1, è tenuto a motivare tale scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e agli investimenti promozionali complessivamente attuati.

5.6 Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

5.7 I progetti devono avere la durata di un anno.

5.8 Il beneficiario non può ottenere il sostegno per più di un progetto rivolto allo stesso mercato del Paese nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei.

5.9 Durante la realizzazione di un progetto, il medesimo soggetto può presentare nuovi progetti purché riguardino mercati di Paesi terzi diversi.

5.10 Non sono ammessi al sostegno per un periodo pari a due annualità, a decorrere dalla relativa notifica, i soggetti che incorrono in una delle seguenti fattispecie:

a) il beneficiario che non presenti una rendicontazione ammissibile che, a seguito dei controlli effettuati da AGEA, risulti pari almeno all'85% del costo complessivo del progetto, salvo che ciò sia imputabile a cause di forza maggiore;

b) il beneficiario che non sottoscrive il contratto a seguito della avvenuta ammissione a contributo del progetto;

c) il beneficiario che abbandona in corso d'opera un raggruppamento temporaneo, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

5.11 Il mancato accesso al sostegno non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri di essere diventato una azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 5.10 sono dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia.

5.12 Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, salvo in caso di cause di forza maggiore, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile.

6. Definizione del sostegno

6.1 L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali; la residua percentuale è a carico del soggetto beneficiario.

6.2 Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

6.3 Sono ammissibili i progetti aventi un importo complessivo minimo, ammesso a seguito dell'istruttoria di valutazione, non inferiore a euro 100.000,00 qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, e non inferiore a euro 50.000,00 per Paese terzo qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi.

6.4 Il contributo massimo spettante a ciascun progetto non può superare i 500.000,00 euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

7. Criteri di eleggibilità

7.1 Per essere ammesso a contributo il progetto deve contenere i seguenti criteri di eleggibilità:

a) il/i Paesi terzi interessati e il/i mercati dei Paesi terzi interessati ed i prodotti coinvolti, con l'elenco completo delle denominazioni di origine protetta, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti aromatici di qualità, delle indicazioni geografiche e dei vini con l'indicazione della varietà che si intende promuovere;

b) la coerenza del progetto presentato in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, alle motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi terzi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;

c) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto ed il conseguente incremento delle vendite previsto nei mercati obiettivo;

d) una descrizione dettagliata delle azioni utilizzate e delle attività che si intendono realizzare anche in relazione ai prodotti promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari;

e) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a un anno;

f) un cronoprogramma delle attività;

g) il costo complessivo del progetto e la disaggregazione dello stesso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo; il costo delle singole azioni e sub azioni non può essere superiore ai normali costi di mercato riportati nella tabella dei costi standard di cui all'allegato L all'invito adottato con decreto del Direttore, richiamato al precedente punto 2.2;

h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi.

7.2 Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti, riferiti al medesimo Paese terzo e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente che come partecipante ad un raggruppamento.

7.3 Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati come disciplinato all'articolo 15 del Decreto ministeriale n. 32072 del 18/04/2016.

7.4 Le attività sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo), le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. In entrambi i casi, la relazione e la documentazione giustificativa delle attività svolte è presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 28 febbraio del secondo anno finanziario successivo alla stipula contrattuale.

7.5 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al sostegno tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

7.6 Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o un revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

8. Criteri di priorità

8.1 Ai progetti ammissibili viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati, fermo restando che i punteggi attribuiti alla lettera a) e alla lettera b) non sono fra loro cumulabili:

a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita nell'Invito alla presentazione dei progetti adottato con il decreto del Direttore citato al precedente punto 2.2 , sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018

PUNTI 15

Si specifica che per ottenere tale priorità, tutti i Paesi o Mercati bersaglio del progetto devono soddisfare il criterio per ottenere la relativa priorità. Nel caso in cui il proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, si specifica che la presente priorità NON viene attribuita nel caso in cui il richiedente abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, azioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016 nel periodo di programmazione 2014/2018.

b)Nuovo beneficiario

PUNTI 15

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente punto 1 che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo.

c)Il beneficiario è un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 61/2010;

PUNTI 15

d)Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione;

PUNTI 5

La priorità viene attribuita ai soli proponenti che dimostrino di produrre vini di propria produzione. Ciò comporta la possibilità di acquistare al massimo il 5% di vino da altro produttore. In caso di raggruppamenti temporanei o stabili, il criterio deve essere soddisfatto da

tutti i partecipanti al progetto. Non viene attribuita la presente priorità ai proponenti che, pur presentando un progetto incentrato esclusivamente su vini di propria esclusiva produzione, producano o commercializzino vini che non siano tali.

e)Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari;

PUNTI 5

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui almeno il 50% della spesa complessiva del progetto sia rivolto ad azioni di diretto contatto con i destinatari. Per “diretto contatto con i destinatari” è da intendersi con tutti i soggetti ad eccezione di quelli che sono stati raggiunti con azioni di comunicazione. Le azioni di diretto contatto sono:

- 1.partecipazione ad eventi,
- 2.fiere ed esibizioni,
- 3.wine tasting,
- 4.promozioni nei punti vendita,
- 5.degustazioni presso ho.re.ca,
- 6.incoming.

f)Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese;

PUNTI 15

Il criterio è soddisfatto laddove il numero delle aziende partecipanti definite dalla vigente normativa come “piccole o medie imprese” rappresenti più del 50% del totale dei proponenti. Nel caso di ottenimento di tale priorità, il beneficiario non potrà presentare varianti o modifiche del soggetto proponente in corso d’opera che alterino tale requisito.

g)Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell’allegato P all’invito adottato con decreto del Direttore citato al precedente punto 2.2

PUNTI 5

Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per paesi/mercati bersaglio esclusivamente paesi o mercati individuati nella tabella che costituisce Allegato P di cui sopra.

h)Progetto che riguarda esclusivamente uno o più dei seguenti vini, prodotti in zone montane ed insulari: vino a DOC Candia dei Colli Apuani, vino a DOC Colli di Luni, vino a DOC Ansonica Costa dell’Argentario, vino a DOC Elba, vino a DOCG Elba Aleatico Passito

PUNTI 15

Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente i prodotti individuati.

i)Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d’origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;

PUNTI 5

Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente prodotti a denominazione di origine e/o ad indicazione geografica tipica.

j)Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%;

PUNTI 5

Per ottenere tale priorità la percentuale di contribuzione deve essere almeno di un punto percentuale (considerando solo sconti pari a numeri interi) inferiore al 50%.

8.2 In caso di parità di punteggio, viene data la precedenza ai progetti presentati dai Consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 61/2010 (di seguito Consorzi) – (lettera c del precedente punto 8.1). Nell'ambito di tale categoria di beneficiario, in caso di parità di punteggio viene data la precedenza ai Consorzi nuovi beneficiari (lettera b) e, in caso di ulteriore parità, viene data la precedenza ai Consorzi secondo il seguente ordine: ai Consorzi che presentano un progetto rivolto ad un nuovo paese o nuovo mercato del paese terzo (lettera a); un progetto rivolto ad uno o più mercati emergenti (lettera g); un progetto che riguarda esclusivamente i vini a DO elencati alla precedente lettera h; un progetto con prevalenza di azioni a diretto contatto con il destinatario (lettera e); un progetto con contributo richiesto inferiore al 50% (lettera j).

In caso di parità di punteggio tra le categorie di beneficiari diverse dai Consorzi, viene data la priorità ai beneficiari che presentano una forte componente aggregativa di piccole e micro imprese (lettera f) e, a seguire, al progetto presentato da un nuovo beneficiario (lettera b); al progetto rivolto ad un nuovo paese terzo o ad un nuovo mercato del paese terzo (lettera a); al progetto rivolto ad uno o più mercati emergenti (lettera g); al progetto che riguarda esclusivamente i vini a DO elencati alla precedente lettera h); al progetto riferito solo a vini DOP ed IGP (lettera i); al progetto con prevalenza di azioni a diretto contatto con il destinatario (lettera e); al progetto presentato da beneficiari che producono e commercializzano solo vini propri (lettera d); al progetto con il contributo richiesto inferiore al 50% (lettera j).

In caso di ulteriore parità di punteggio, si considera l'ordine di arrivo delle domande.

8.3 Qualora le richieste di contributo comunitario siano inferiori all'importo del sostegno messo a disposizione con il presente atto, si procede al finanziamento dei progetti ammissibili prescindendo dalla predisposizione della graduatoria di merito sulla base dei punteggi di priorità sopra richiamati.

9. Comitato di valutazione dei progetto e istruttoria delle domande di contributo

9.1 Il Comitato di valutazione dei progetti (di seguito Comitato), previsto all'articolo 10 del Decreto ministeriale è nominato con atto del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale".

9.2 Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

- il Dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", con funzioni di Presidente;
- un funzionario del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", con funzioni di Vice Presidente;
- due funzionari del settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", con funzioni di membri effettivi;
- due rappresentanti di Sviluppo Toscana S.p.A., con funzioni di membri effettivi;
- un funzionario di Toscana Promozione Turistica, con funzioni di membro effettivo;
- un funzionario di Unioncamere Toscana, con funzioni di membro effettivo.

Le funzioni di segreteria sono svolte da Sviluppo Toscana S.p.A..

9.3 Il Comitato si riunisce su convocazione della Segretaria trasmessa tramite posta elettronica. Ai fini della validità delle sedute è necessario che siano presenti almeno quattro membri, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Le attività del Comitato sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle sedute effettuate.

9.4 Il Comitato, tenendo conto dell'attività svolta da Sviluppo Toscana S.p.A., in base alla convenzione stipulata con successivo atto del Dirigente responsabile del settore "Produzioni Agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", procede alla selezione dei progetti presentati con particolare riferimento:

- alla verifica del possesso dei criteri di eleggibilità di cui al precedente punto 7;
- all'ammissibilità delle azioni e sub-azioni e delle relative spese;
- all'attribuzione del punteggio acquisito in applicazione dei criteri di priorità di cui al precedente punto 8.

Il Comitato effettua la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi di mercato riportati nell'allegato L al decreto del direttore. In caso di scostamenti rilevanti, il Comitato di Valutazione può richiedere al proponente dettagliata documentazione in merito ai costi preventivati atta a giustificarli. Laddove il Comitato non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte, considera non ammissibile le voci di costo proposte. Se le azioni considerate non ammissibili sono ritenute dal Comitato fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto non è ammissibile.

In attuazione dell'art. 6 comma 6 del decreto del direttore, il Comitato verifica che non vi siano proponenti che si presentino contemporaneamente, in forma singola o in raggruppamenti temporanei, di cui al punto 1.1 lettera g) del presente atto, nella medesima annualità per lo stesso paese/mercato del paese terzo. Laddove tale ipotesi si verifichi, i progetti presentati da tali proponenti non sono ammessi alla valutazione.

9.5 Ai fini della corretta valutazione dei progetti, il Comitato può chiedere la necessaria documentazione integrativa attraverso la segreteria.

9.6 Qualora il Comitato, nella sua valutazione, ritenga non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto viene escluso dal contributo.

9.7 Al termine della valutazione dei progetti, il Comitato predispose la graduatoria dei progetti ammissibili, sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri indicati al punto 8, e per ciascuno indica la spesa ammessa ed il relativo contributo ammesso. Il Comitato comunica al Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", attraverso i verbali di cui al punto 9.3, la suddetta graduatoria e l'elenco dei progetti non ammissibili.

9.8 Il Dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", responsabile del procedimento amministrativo, con apposito decreto pubblicato sul sito istituzionale, prende atto della graduatoria e dell'elenco predisposti dal Comitato e ammette a finanziamento i progetti, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le richieste di contributo superino la dotazione finanziaria assegnata, i progetti vengono approvati seguendo l'ordine della graduatoria dei punteggi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

9.9 Nel caso in cui per l'ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto richiesto dal proponente, quest'ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di comunicare se non intende accettare di realizzare, a tali condizioni, l'intero progetto. Nel caso tale beneficiario non accettasse, il Settore competente della Regione Toscana si rivolge al successivo beneficiario in graduatoria, al quale si applicano le medesime condizioni.

9.10 Con la predisposizione e la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e la predisposizione dell'elenco dei progetti non ammissibili, termina il procedimento amministrativo in capo alla Regione Toscana.

10. Varianti e modifiche del beneficiario

10.1 Le variazioni del progetto e le modifiche del beneficiario sono ammesse nei limiti e con le modalità stabilite all'articolo 12 del Decreto ministeriale, al quale si rimanda, nonché all'art.7 del decreto del Direttore di cui al precedente punto 2.2.